

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2018, n. 31-7569

Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. DD.GG.R.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e n. 38-5757 del 9 ottobre 2017. Approvazione di modifiche ed integrazioni ai criteri per la predisposizione del programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti - anni 2017-2020.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, la Giunta regionale ha avviato un programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l'attuazione di interventi che prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno 50.000 abitanti;

le risorse destinate al finanziamento del programma derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e, secondo quanto disposto dall'art 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 e dall'art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a seguito dei versamenti delle Province piemontesi e della Città Metropolitana di Torino, enti delegati – fino al 31 dicembre p.v. - alla riscossione del tributo;

con le deliberazioni sopra citate la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, indicati nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, demandando alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio la definizione e gestione del programma triennale di finanziamento;

riguardo alla riserva a favore del Consorzio di Bacino 18 di Torino, la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio ha provveduto ad avviare il procedimento relativo alla Proposta di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, Comune di Torino - Consorzio di Bacino 18 e AMIAT spa finalizzato all'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti urbani, con un importo finanziario a carico della Regione di Euro 3.600.000,00 per il triennio 2017-2019; la proposta di Accordo di programma è stata approvata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 117-7443 del 3 agosto 2018;

oggetto della proposta di Accordo di Programma è la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con passaggio dalla modalità di raccolta stradale a quella domiciliare per almeno 50.000 ulteriori abitanti rispetto a quanto già previsto dal vigente contratto di servizio tra la Città di Torino e Amiat, incremento da realizzarsi entro il 2019;

in merito invece al Programma di finanziamento a favore degli altri Consorzi di bacino piemontesi, in data 28 novembre 2017, con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A, è stato approvato l'avviso relativo all'avvio del Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 destinando Euro

5.400.000,00 a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino;

entro il primo termine per la presentazione delle candidature al finanziamento, stabilito dal provvedimento dirigenziale sopra citato al 15 dicembre 2017, sono pervenute n. 13 istanze di contributo, di cui n. 8 ammesse a finanziamento per un importo complessivo di contributo concesso pari ad Euro 2.553.241,23; alla relativa copertura finanziaria la Direzione regionale Ambiente ha provveduto tramite l'assunzione di impegni di spesa sui capitoli n. 258104 e n. 229995 nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. del bilancio regionale; tali impegni di spesa, come già indicato in precedenza, sono vincolati agli accertamenti delle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino;

l'avviso di avvio del programma di finanziamento, approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28 novembre 2017, prevede quale secondo termine di presentazione delle istanze di contributo il 30 settembre 2018, data da confermare subordinatamente alla disponibilità residua di risorse regionali.

Rilevato che:

alla data del 31 agosto 2018 la somma incassata dalla Regione sul capitolo 11315/2018 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi e non ancora impegnata a favore dei Consorzi di bacino proponenti gli interventi già ammessi a finanziamento, ammonta ad Euro 950.940,29;

tale somma non è sufficiente a garantire la copertura del sostegno finanziario regionale, sulla base dei criteri di utilizzo delle risorse stabiliti dalla Giunta con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 (allegato 1, punto b);

ritenuto tuttavia opportuno, al fine di non rallentare i processi in atto da parte dei Consorzi di bacino per l'attuazione degli interventi prioritari definiti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e oggetto di contributo nell'ambito del Programma di finanziamento in corso, consentire comunque la presentazione di ulteriori istanze di finanziamento ancora nell'anno corrente;

considerato inoltre che, a seguito della modifica introdotta con L. n. 205/2017 all'art 3 c. 27 L. n. 549/95, dall'annualità in corso quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti deve essere destinato ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto;

tale previsione normativa nazionale, da recepire con legge regionale, comporta inevitabilmente una riduzione delle risorse a disposizione per dare copertura al Programma di finanziamento per il triennio 2017-2019 già a partire dall'annualità in corso;

pertanto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali a livello territoriale, tenuto conto della disponibilità finanziaria, della progettualità in corso di redazione da parte dei Consorzi di bacino e degli interventi di ormai imminente realizzazione già previsti da contratti di servizio in essere, si ritiene necessario:

- prorogare di un anno, ossia al 2020, il Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 approvato con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, destinando alla copertura finanziaria dello stesso anche il gettito del

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti che sarà incassato sul cap. 11315/2020, nei limiti stabiliti dall'art 38 c. 3 e 5 l.r. n. 1/2018 ed al netto delle risorse che, con legge regionale, saranno destinate ai comuni in attuazione dell'art 3 comma 27 L. n. 549/1995, come modificato dalla L. n. 205/2017;

- modificare ed integrare i criteri di utilizzo delle risorse regionali stabiliti al punto b.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 prevedendo che, per ogni singolo progetto, l'entità del contributo regionale non superi i seguenti importi;
- non superiore a 40,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 900.000,00 euro per progetti relativi alla riorganizzazione dei servizi di raccolta (azione denominata a.1);
- non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità e con un ammontare complessivo non superiore a 150.000,00 euro per progetti relativi alla gestione in loco della frazione organica (azione denominata a.2);
- non superiore a 15,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 euro per progetti relativi alla misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso (azione denominata a.3);
- un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 Euro per progetti relativi alla realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti (azione denominata a.4).

Considerato che:

il Programma di finanziamento avviato dalla Giunta con le deliberazioni n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 è a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituiti ai sensi della l.r. n. 24/2002;

la l.r. n. 1/2018 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" ha abrogato, a partire dall'11 gennaio 2018, la l.r. n. 24/2002 ed ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta;

nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'art 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità;

ad oggi risultano costituiti, ai sensi dell'art. 9 L.r. n. 1/2018, i Consorzi di area vasta di Vercelli e di Verbania, mentre per gli altri Consorzi di bacino piemontesi sono ancora in corso le attività finalizzate alla riorganizzazione degli stessi nei Consorzi di area vasta dei rispettivi territori provinciali, ai sensi della l.r. n. 1/2018;

si ritiene pertanto opportuno aggiornare quanto previsto dalle deliberazioni n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 in merito ai soggetti beneficiari del Programma di finanziamento, prevedendo che siano i Consorzi di area vasta di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero, nelle more della loro costituzione, i Consorzi di bacino di cui alla L.r. n. 24/2002 in coerenza con le previsioni del regime transitorio di cui all'articolo 33 l.r. 1/2018 e all'articolo 3 l.r. 7/2012. In quest'ultimo caso i Consorzi di area vasta, una volta costituiti, subentreranno automaticamente nella gestione del finanziamento ai Consorzi di bacino del territorio di competenza.

Inoltre, a seguito dell'attività finora condotta dalla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio per la definizione e gestione del Programma di finanziamento, sono emerse alcune criticità per la cui risoluzione risulta necessario apportare ulteriori modifiche alle indicazioni dettate dalla

Giunta regionale con l'allegato 1 alla d.g.r. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 cui la Direzione Ambiente deve attenersi.

In particolare si è rilevato che:

tra i criteri di finanziabilità degli interventi, in un'ottica di integrazione tra i diversi obiettivi previsti dalle politiche ambientali regionali, non solo in materia di gestione dei rifiuti, è previsto il miglioramento della qualità ambientale dei servizi resi agli utenti, che deve concretizzarsi in almeno una delle tre azioni individuate al punto a) secondo paragrafo dell'allegato 1, tra le quali il miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;

a questo proposito risultano di particolare rilievo gli obiettivi delle politiche di qualità dell'aria in merito alla riduzione delle emissioni di PM₁₀ e NO₂, anche in considerazione dell'attivazione di azioni a livello di bacino padano volte a superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-5139 del 5 giugno 2017, ha approvato lo schema di Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, ai sensi della L. 88/2009; l'Accordo, sottoscritto dal Presidente della Regione il 9 giugno 2017, prevede criteri, modalità e tempi per ridurre drasticamente le emissioni di PM₁₀ e NO₂;

rilevato che, tra le misure individuate come maggiormente significative per ridurre tali emissioni, è prevista – per i mesi da ottobre a marzo di ciascun anno a partire da ottobre 2018 - una forte limitazione alla circolazione per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”, da estendere alla categoria “Euro 4” entro il 1 ottobre 2020 ed alla categoria “Euro 5” entro il 1 ottobre 2025; è altresì previsto di promuovere a livello regionale, anche mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto di limitazione alla circolazione, con veicoli a basso impatto ambientale quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl, con priorità per i veicoli che garantiscono minori emissioni di PM, NO_x e CO₂;

considerato inoltre che con deliberazione n. 36-6882 del 18 maggio 2018 la Giunta regionale ha individuato l'elenco dei comuni piemontesi che, ai sensi della pianificazione in materia di qualità dell'aria, devono essere considerati appartenenti alla “Zona di Piano” e che, in tali comuni, devono essere attuate politiche ambientali integrate, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, in riferimento ad una pluralità di settori fra i quali quello dei trasporti, cui contribuisce anche il trasporto dei rifiuti;

per tutte queste considerazioni si ritiene necessario, anche nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani finanziati con il Programma di finanziamento di cui trattasi, incentivare la sostituzione del parco mezzi circolante con alimentazione diesel con un parco mezzi con alimentazioni alternative che garantiscano una forte riduzione delle emissioni di PM e NO_x;

a tal fine si ritiene pertanto di integrare e modificare quanto stabilito dall'allegato 1 alla d.g.r. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 nel seguente modo:

- al punto a), dopo il secondo paragrafo, stabilire, quale ulteriore criterio di finanziabilità per progetti relativi alla riorganizzazione dei servizi di raccolta (azione denominata a.1),

l'obbligo di prevedere azioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;

- al punto b.1), in merito all'ammissibilità a finanziamento delle spese di investimento relative all'acquisto di attrezzature per l'attuazione degli interventi, stabilire che le spese per l'acquisto di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti sia ammissibile a finanziamento, per l'intero importo, qualora si tratti dell'acquisto di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl, mentre la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel sia ammissibile a finanziamento, nel limite massimo del 50% della stessa, solo qualora si tratti di automezzi di categoria Euro 6 ed i comuni serviti siano esclusi dalla "Zona di Piano" in materia di pianificazione sulla qualità dell'aria, sulla base dell'elenco approvato con la d.g.r. n. 36-6882 del 18 maggio 2018; non è ammissibile a finanziamento la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel a servizio di comuni compresi nella "Zona di Piano".

L'azione denominata a.2 prevede la finanziabilità di progetti per la gestione in loco della frazione organica che, integrati con l'autocompostaggio messo in atto da singole utenze domestiche e non domestiche, permette di evitare lo svolgimento del servizio di raccolta del rifiuto organico, soprattutto in territori collinari o montani, con forte dispersione abitativa e caratterizzati da un ridotto numero di utenze presenti in modo continuativo per tutto l'anno; nell'ambito di tale azione sono finanziabili interventi di compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e interventi di compostaggio di prossimità ex art 214 comma 7bis d.lgs. n. 152/2006;

sulla base dei risultati delle prime esperienze in corso in Piemonte ed al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, si ritiene opportuno integrare il punto a.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 prevedendo che siano finanziabili esclusivamente installazioni di compostaggio di comunità e di prossimità di medie dimensioni ossia a servizio di non meno di 40 abitanti.

Per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alla riorganizzazione dei servizi di raccolta (azione denominata a.1) e alla realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti (azione denominata a.4) la Giunta ha stabilito che la Regione stipuli un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente, mentre per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle altre azioni la Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio adotti un provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto ed assegnazione del contributo (allegato 1, punto c.2);

rilevato che per gli interventi relativi all'azione denominata a.4 tale procedura costituisce un appesantimento in caso di progetti che non prevedono lavori e forniture per la realizzazione di una nuova opera (un nuovo centro di raccolta) ma esclusivamente lavori e/o forniture per l'ampliamento o adeguamento di centri di raccolta già esistenti ovvero per l'incremento e miglioramento dei servizi resi agli utenti presso gli stessi centri;

ritenuto pertanto opportuno modificare il punto c.2 dell'allegato 1 alla d.g.r. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, prevedendo che, relativamente alla realizzazione di progetti finanziabili relativi all'azione a.4, la Regione stipuli un Accordo di programma con il Consorzio proponente solo qualora si tratti della realizzazione di nuovi centri di raccolta, mentre, in caso di interventi di ampliamento e adeguamento di centri di raccolta già esistenti, l'approvazione del progetto e l'assegnazione del finanziamento sia disposta con provvedimento dirigenziale, analogamente a quanto già previsto per i progetti finanziabili relativi alle azioni a.2 e a.3.

In considerazione delle modifiche ed integrazioni apportate ai criteri di finanziamento con la presente deliberazione, si ritiene infine opportuno riapprovare, come riportate in allegato 1, le indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali cui la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio dovrà attenersi, a far data dal presente provvedimento, per la definizione e gestione del Programma di finanziamento avviato con la D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017;

in considerazione altresì delle modifiche da apportare all'Avviso di avvio del Programma di finanziamento approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017, cui i Consorzi dovranno attenersi per la predisposizione delle proposte progettuali, si ritiene necessario dare mandato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di Avvio del programma di finanziamento sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione, in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017.

Tutto ciò premesso;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "*Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione*";

visto il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*";

vista la legge regionale 5 dicembre 2016 n. 24 "*Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie*";

vista la legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "*Bilancio di previsione finanziario 2017-2019*";

vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*";

vista la legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani*", art 3;

vista la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n.1- 4046;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

la Giunta regionale, unanime, con voto espresso nei modi di legge;

delibera

- di prorogare di un anno, ossia al 2020, il Programma triennale ora quadriennale di finanziamento per gli anni 2017-2019 approvato con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani;
- di integrare e modificare, le indicazioni relative a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali approvate dalla Giunta Regionale nell'allegato 1 alla deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, con le seguenti disposizioni:
 1. sostituire il punto a.2) con il seguente: "gestione in loco della frazione organica, in sostituzione del servizio di raccolta per territori a bassa presenza abitativa (inferiore a 5.000 abitanti) o caratterizzate da morfologia disagiata, tramite compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e/o compostaggio di prossimità ex art 214

comma 7bis d.lgs. n. 152/2006; ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità deve essere a servizio di almeno 40 abitanti”;

2. al punto a), dopo il secondo paragrafo, aggiungere le seguenti parole “I progetti presentati relativi all’azione a.1 devono obbligatoriamente prevedere azioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell’aria.”;
 3. sostituire il punto b.1) con il seguente: “sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per l’acquisto di attrezzature e la realizzazione di opere necessarie all’attuazione delle azioni prioritarie. In relazione alle spese per l’acquisto di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti è ammissibile a finanziamento, per l’intero importo, la spesa relativa all’acquisto di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl, mentre la spesa per l’acquisto di automezzi con alimentazione diesel è ammissibile a finanziamento, nel limite massimo del 50% della stessa, solo qualora si tratti di automezzi di categoria Euro 6 ed i comuni serviti siano esclusi dalla “Zona di Piano” in materia di pianificazione sulla qualità dell’aria, come definita nell’elenco approvato con la d.g.r. n. 36-6882 del 18 maggio 2018; non è ammissibile a finanziamento la spesa per l’acquisto di automezzi con alimentazione diesel a servizio di comuni compresi nella stessa “Zona di Piano”. Sono altresì ammissibili a finanziamento spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purché strettamente pertinenti e necessarie all’attuazione del progetto;”
 4. sostituire il secondo paragrafo del punto b.2) con il seguente: “inoltre, per ogni singolo progetto, l’entità del contributo regionale non dovrà essere superiore ai seguenti importi:
 - non superiore a 40,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 900.000,00 euro per progetti relativi all’azione a.1;
 - non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità e con un ammontare complessivo non superiore a 150.000,00 euro per progetti relativi all’azione a.2);
 - non superiore a 15,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 euro per progetti relativi all’azione a.3;
 - ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 Euro per progetti relativi all’azione a.4);”;
 5. sostituire il punto c.2) con il seguente: “per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.1 e a.4, qualora si tratti della realizzazione di nuovi centri di raccolta, la Regione stipula un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore dell’Accordo. Per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.2 , a.3 e a.4, qualora si tratti di interventi di adeguamento o ampliamento di centri di raccolta esistenti, la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio adotterà il provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento;”;
 6. aggiungere, dopo il punto c) dell’allegato 1, il seguente nuovo paragrafo:

“d) Soggetti titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento. Sono titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento i Consorzi di area vasta di cui all’art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.r. n. 24/2002 in coerenza con le previsioni del regime transitorio previsto all’articolo 33 della l.r. 1/2018 e all’articolo 3 della l.r. 7/2012. In quest’ultimo caso i Consorzi di area vasta, una volta costituiti, subentreranno automaticamente nella gestione del finanziamento ai Consorzi di bacino del territorio di competenza.”;
- di sostituire, le indicazioni dettate dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 38-5757 del 9 ottobre 2017 in merito a priorità d’intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali cui la Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio dovrà attenersi, a far data dal

presente provvedimento, per la definizione e gestione del Programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani. Tali indicazioni sono riportate in allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio di adottare un nuovo avviso di avvio del programma di finanziamento sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione, in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017;
- di destinare alla copertura finanziaria del Programma quadriennale il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti che sarà incassato sul cap. 11315 del bilancio pluriennale 2018-2020, nei limiti stabiliti dall'art 38 c. 3 e 5 l.r. n. 1/2018 ed al netto delle risorse che, con legge regionale, saranno destinate ai comuni in attuazione dell'art 3 comma 27 L. n. 549/1995, come modificato dalla L. n. 205/2017;
- di modificare, fermo restando l'ammontare delle risorse destinate al Programma di finanziamento stabilito in Euro 9.000.000,00 dalla DGR n. 85-5516 del 3 agosto 2017, la copertura finanziaria del Programma quadriennale, a valere sugli stanziamenti di cui alla Missione 09, Programma 03 Rifiuti, come di seguito dettagliato:
 - per l'anno 2017, con le risorse pari ad Euro 176.960,93, iscritte ed impegnate, nei limiti di cui all'art.19 L.R. n. 24/2016, sul cap. 258104/2017;
 - per l'anno 2018, con le risorse pari ad Euro 4.897.327,70, iscritte ed impegnate, nei limiti di cui all'art. 19 L.R. n. 24/2016, per Euro 3.357.327,70 sul cap. 258104/2018 e per Euro 1.540.000,00 iscritte sul cap. 229995/2018 e impegnate, alla data di adozione del presente provvedimento, per Euro 713.521,60 nei limiti di cui all'art. 38, commi 3 e 5, L.R. n. 1/2018;
 - per l'anno 2019, con le risorse pari ad Euro 2.705.431,00, iscritte ed impegnate, nei limiti di cui all'art. 19 L.R. n. 24/2016, per Euro 465.431,00 sul cap. 258104/2019 e per Euro 2.240.000,00 iscritte sul cap. 229995/2019 e impegnate, alla data di adozione del presente provvedimento, per Euro 383.057,95 nei limiti di cui all'art. 38, commi 3 e 5, L.R. n. 1/2018;
 - per l'anno 2020, con le risorse iscritte sul cap. 229995/2020 per Euro 1.720.000,00, che saranno impegnate, fino alla concorrenza di Euro 9.000.000,00 sulla base delle somme effettivamente incassate sul cap. 11315, annualità 2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Indicazioni in merito a priorità d'intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali per la predisposizione di un programma quadriennale di finanziamento a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti – anni 2017-2020.

a) Interventi ammissibili a finanziamento e relative priorità:

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle azioni di seguito elencate in ordine di priorità:

- a.1) riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 8.3.2 del Piano e dal d.m. Ambiente 17 dicembre 2013 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- a.2) gestione in loco della frazione organica, in sostituzione del servizio di raccolta per territori a bassa presenza abitativa (inferiore a 5.000 abitanti) o caratterizzate da morfologia disagiata, tramite compostaggio di comunità ex d.m. Ambiente 29 dicembre 2016 e/o compostaggio di prossimità ex art 214 comma 7bis d.lgs. n. 152/2006; ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità deve essere a servizio di almeno 40 abitanti;
- a.3) misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffazione commisurata al servizio reso, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali;
- a.4) realizzazione o ampliamento e adeguamento di centri di raccolta rifiuti a servizio di un bacino di utenza – comunale o sovracomunale - di almeno 5.000 abitanti, a completamento dei servizi di raccolta domiciliare o, esclusivamente per i territori montani, ad integrazione del sistema integrato di raccolta dei rifiuti.

I progetti presentati devono consentire al territorio interessato di incrementare, nel periodo 2017-2020, la qualità ambientale dei servizi resi agli utenti. A tal fine il contributo regionale deve concretizzarsi in una o più delle seguenti ulteriori azioni:

- incremento degli abitanti/utenze servite o incremento dei servizi resi, con costi di investimento a carico del gestore del servizio pubblico;
- miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria;
- anticipazione dei tempi di attivazione di progetti territoriali già previsti dai contratti di servizio e conformi alle azioni definite dalla D.G.R. n. 85-5516 del 3 agosto 2017.

I progetti presentati relativi all'azione a.1 devono obbligatoriamente prevedere azioni per il miglioramento delle prestazioni ambientali in riferimento alla qualità dell'aria.

La valutazione dei progetti di ciascuna azione sopra elencata dovrà essere effettuata considerando prioritari i progetti relativi all'attivazione di nuovi servizi/iniziative, in secondo luogo progetti relativi all'implementazione di servizi/iniziative già in corso ed in ultimo i progetti per il mantenimento di servizi/iniziative già in corso. I progetti relativi alla realizzazione di nuovi centri di raccolta rifiuti sono prioritari rispetto a quelli per l'ampliamento o adeguamento di centri di raccolta già realizzati.

A parità di punteggio rispetto ai precedenti criteri, per i progetti relativi alle azioni a.1 e a.3 è data priorità a quelli la cui realizzazione comporterà una maggiore riduzione procapite della produzione di rifiuti totali e del rifiuto indifferenziato residuo; per quelli relativi all'azione a.2 è data priorità ai progetti a servizio di territori montani e collinari.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai progetti sulla base dei tempi di cantierabilità, fermo restando che tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 30 novembre 2020.

In caso di ulteriore parità è data priorità di finanziamento ai soggetti proponenti che garantiscono il cofinanziamento maggiore.

b) Criteria di utilizzo delle risorse regionali:

- b.1) sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per l'acquisto di attrezzature e la realizzazione di opere necessarie all'attuazione delle azioni prioritarie. Le spese per l'acquisto di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti sono ammissibili a finanziamento, per l'intero importo, qualora si tratti dell'acquisto di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl, mentre la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel è ammissibile a finanziamento, nel limite massimo del 50% della stessa, solo qualora si tratti di automezzi di categoria Euro 6 ed i comuni serviti siano esclusi dalla "Zona di Piano" in materia di pianificazione sulla qualità dell'aria, sulla base dell'elenco approvato con la d.g.r. n. 36-6882 del 18 maggio 2018; non è ammissibile a finanziamento la spesa per l'acquisto di automezzi con alimentazione diesel a servizio di comuni compresi nella stessa "Zona di Piano". Sono altresì ammissibili a finanziamento spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purché strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto;
- b.2) la copertura finanziaria regionale non dovrà essere superiore al 90% della spesa ammissibile per gli interventi prioritari di cui ai n. a.1, a.2 e a.3 e non superiore al 70% per gli interventi di cui al n. a.4; inoltre, per ogni singolo progetto, l'entità del contributo regionale non dovrà essere superiore ai seguenti importi:
- non superiore a 40,00 euro/abitate e con un ammontare complessivo non superiore a 900.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.1;
 - non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna installazione di compostaggio di prossimità o di comunità e con un ammontare complessivo non superiore a 150.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.2);
 - non superiore a 15,00 euro/abitate e con un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 euro per progetti relativi all'azione a.3;
 - ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 Euro per progetti relativi all'azione a.4);
- b.3) sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2017, a condizione che siano effettuate nell'ambito del progetto complessivo oggetto di finanziamento;

c) Modalità di utilizzo delle risorse regionali:

Sulla base dei criteri sopra esposti la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio provvede alla definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e opererà nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- c.1) tra le candidature pervenute saranno individuati i progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base dei criteri di priorità come definiti alla lett a), quelli finanziabili;
- c.2) per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.1 e a.4, qualora si tratti della realizzazione di nuovi centri di raccolta, la Regione stipula un Accordo di Programma con il Consorzio di bacino proponente, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore dell'Accordo. Per la realizzazione dei progetti finanziabili relativi alle azioni a.2 , a.3 e a.4, qualora si tratti di interventi di adeguamento o ampliamento di centri di raccolta esistenti, la Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio adotterà il provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento;
- c.3) per l'attuazione del progetto il beneficiario può avvalersi della società affidataria del servizio di raccolta rifiuti;
- c.4) l'erogazione del finanziamento regionale sarà effettuata tramite liquidazione di un primo acconto, fino al 49% dell'importo della quota regionale, alla stipula dell'Accordo di Programma o contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e assegnazione del finanziamento; successivi acconti, sino ad un massimo del 90% dell'importo della quota regionale, saranno liquidati a seguito

dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, dell'utilizzo del primo acconto e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi e della relativa spesa; il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredata dalla rendicontazione delle spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento e dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente;

- c.5) a garanzia del mantenimento degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, è prevista la revoca in caso di inadempienza non dovuta a cause di forza maggiore con restituzione delle risorse regionali già trasferite;
- c.6) il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte.

d) Soggetti titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento.

Sono titolati alla presentazione delle istanze di finanziamento i Consorzi di area vasta di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino costituiti ai sensi della L.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio previsto all'articolo 33 della l.r. 1/2018 e all'articolo 3 della l.r. 7/2012. In quest'ultimo caso i Consorzi di area vasta, una volta costituiti, subentreranno automaticamente nella gestione del finanziamento ai Consorzi di bacino del territorio di competenza.